

# COMUNE DI CAPPADOCIA

Provincia di L'Aquila

Ufficio Polizia Locale

## ORDINANZA N. 62 DEL 30-12-2020

**Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE  
CAMPOROTONDO-SS. TRINITA'**

Preso atto che la strada comunale sterrata che conduce all'omonimo Santuario con l'innevamento del periodo invernale è naturalmente chiusa al traffico veicolare e diventa un tracciato per lo sci da fondo per escursionisti denominato "Lupo Bianco" e "SS. Trinità";

Considerato che numerosi praticanti lo sci di fondo, anche inconsapevolmente, si trovano a transitare lungo la strada in questione;

Considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale di consentire lo svolgimento delle attività sciistiche in condizioni di assoluta sicurezza e incolumità;

Ritenuto per il suesposto motivo che la situazione naturale che si viene a creare non è compatibile con il transito nella stessa di autoveicoli in genere, fatta eccezione per quelli appositamente equipaggiati con pattini, come al comma 1, art. 51 del C.d.S. e s.m.i. per il transito su terreni innevati, in quanto si creerebbe un pericolo per la sicurezza pubblica;

Vista la necessità di vietare il traffico veicolare durante il periodo invernale e comunque in presenza di condizioni di innevamento nel tratto di strada compreso tra Camporotondo sino al confine con la Regione Lazio, direzione Santuario SS. Trinità;

Ritenuto, pertanto, dover adottare gli opportuni provvedimenti a tutela della pubblica incolumità;

Visto l'art. 6 , c. 4, lett. B, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto il D.L.vo 18.08.2000, n. 267,

## ORDINA

L'immediato divieto di transito veicolare sulla strada comunale che collega Camprotondo al confine con la Regione Lazio direzione Santuario SS. Trinità, per tutto il periodo invernale e comunque in presenza di condizioni di innevamento, al fine di consentire a tutti gli appassionati dello sci da fondo, lo sfruttamento della sede stradale come pista da sci.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio online e consegnata al Comando Stazione Carabinieri di Cappadocia, al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Tagliacozzo, al Comune di Vallepietra e al Comune di Camerata.

*A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.*

*Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992.*

*A norma dell'art 8 della legge n. 241/1990, si comunica che Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Ten. Paolo Ronci, presso l'Ufficio di Polizia Locale di Cappadocia, tel. 0863.670178.  
La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed è immediatamente esecutiva.*

*E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Nuovo codice della Strada.*

*A tutti gli Agenti della Forza Pubblica è demandata l'esatta esecuzione della prescritta ordinanza.*

*Il Responsabile del Servizio  
Ten. Ronci Paolo*